

# **Legge Regionale 30 novembre 2018, n. 41**

## **NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITÀ ESPLETATE PER CONTO DEI COMMITTENTI PRIVATI E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE**

Bollettino Ufficiale n. 52 (Supplemento ordinario) del 4 dicembre 2018

### **Art. 1**

#### Oggetto e finalità

1. La presente legge ha come oggetto:

- a) la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese o rese su incarico affidato da una pubblica amministrazione, da un ente pubblico o da una società a prevalente partecipazione pubblica. La finalità è quella di tutelare il lavoro svolto dai professionisti contestualmente al contrasto all'evasione fiscale;
- b) facilitare l'accesso al mercato dei lavori pubblici ai giovani professionisti.

### **Art. 2**

#### Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione

1. La presentazione dell'istanza autorizzativa o dell'istanza per prestazioni professionali previste dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento di incarico al professionista sottoscritta dal committente.

### **Art. 3**

#### Pagamenti per la prestazione professionale effettuata

- 1. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori delle prestazioni professionali, redatta nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante l'avvenuto pagamento delle spettanze professionali con l'indicazione degli estremi del relativo documento fiscale.
- 2. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione di notorietà costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.

### **Art. 4**

Pagamenti per la prestazione professionale effettuata su incarico della pubblica amministrazione, di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica

1. Per le prestazioni professionali svolte su incarico della pubblica amministrazione, di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica, la chiusura delle procedure tecnico-amministrative è subordinata all'approvazione degli atti relativi al pagamento delle spettanze del professionista o dei professionisti incaricati.

#### **Art. 5**

##### Giovani professionisti

1. La Regione Basilicata, nell'ambito degli elenchi di cui al D. Lgs. n. 50/2016, crea una sezione dedicata ai giovani professionisti. Per "giovane professionista" si intende il soggetto iscritto ai competenti ordini/collegi per l'esercizio della professione da meno di 5 anni e/o i soggetti con età inferiore ai 35 anni.

#### **Art. 6**

##### Clausola in invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.